

G. GENETTI

V

LA « ROGATIO » NELLE CARTE BOLOGNESI.

CONTRIBUTO ALLO STUDIO  
DEL DOCUMENTO NOTARILE ITALIANO NEI SECOLI X-XII

Dagli « Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per  
le Province di Romagna », n. s., VII, 1960.

1. La questione dei dicta nelle carte medievali italiane fino agli studi dello Schiaparelli. 2. Analisi delle rogationes bolognesi e del loro svolgimento in mundum; conclusioni sulla mancanza di valore giuridico delle rogazioni. 3. Necessità o meno della presenza delle parti e dei testi al momento dello svolgimento del mundum. 4. Rogazioni attestanti negozi diversi da quelli documentati nell'istrumento; casi di identità dell'autore della rogazione e del destinatario dell'istrumento e viceversa. 5. Casi di identità dell'oggetto. 6. Rogazioni autonome. 7. Consegnate delle rogazioni ai destinatari del documento. 8. Valore di quasi-autenticità delle rogazioni bolognesi. 9. Rogazioni originali conservate dal notaio e copie rilasciate alle parti. 10. Trasformazione delle rogazioni conservate dal notaio in imbrevitature. 11. Pubblicazione delle copie di rogazioni rilasciate alle parti e influenza delle rogazioni pubblicate sulla trasformazione del formulario degli istrumenti. 12. Conclusione.

1. E' ben nota ai diplomatisti e agli storici del diritto la controversia dibattuta al principio di questo secolo circa la natura e il valore giuridico delle annotazioni che, prima di procedere alla stesura formale e solenne di un documento, i notai italiani, a partire almeno dalla metà del secolo VIII e fino alla metà circa del XII, usavano prendere del suo contenuto, stendendole a tergo o su un margine della pergamena destinata a contenerlo o forse anche su ritagli di pergamena indipendenti da esso (1). Le due opinioni estreme sono quelle del Gaudenzi, susci-

---

(1) Dell'ampia letteratura sull'argomento si potranno citare: A. GAUDENZI, *Le notizie dorsali delle antiche carte bolognesi e la formula post traditam complevi et dedi in rapporto alla redazione*

tatore della questione con una comunicazione al Congresso internazionale di scienze storiche del 1903 e quella del Kern, che gli replicò tre anni dopo: secondo il primo esse erano una prima e già valida redazione del documento e formavano oggetto esse (e non già il documento parzialmente steso formalmente in mundum) dei riti della traditio chartae e della manufactio dei testimoni, necessari, secondo il Brun-

degli atti e alla tradizione degli immobili (citeremo GAUDENZI, *Notizie*) negli « Atti del Congresso internazionale di scienze storiche di Roma », 1904, pp. 419-444; Id., *Sulla duplice redazione del documento italiano nel medioevo. Risposta a critiche recenti* (citeremo: GAUDENZI, *Duplicata redazione*), in « Archivio Storico Italiano », serie VI, vol. XLI, Firenze, 1908, pp. 257-364; F. KERN, *Dorsalkonzept und Imbreviatur*, Stuttgart, 1906; O. REDLICH, *Die Privaturkunden des Mittelalters*, München u. Berlin, 1911 (*Urkundenlehre*, von W. Erben, L. Schmitz-Kallenberg, O. Redlich, II Teil), pp. 56-61; P. S. LEICHT, *Dictum e imbreviatura*, nel « *Bullettino Senese di storia patria* », vol. II, Siena, 1910, pp. 369-402 (ora anche in P.S.L., *Scritti vari di storia del diritto italiano*, vol. II, Milano, 1948, pp. 187-214, da cui citeremo); L. SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde*. III. *La formula post traditam (chartam) e la traditio chartae ad proprium del Chartularium longobardicum*, in « Archivio Storico Italiano », serie VII, vol. XIX, Firenze, 1933, pp. 34-66; Id., *Note diplomatiche sulle carte longobarde*. VI. *Dictare, ex dictato, ex dicto, dictator*. VII. *Note dorsali*. Dicta, ivi, vol. XXI, Firenze, 1934, pp. 21-55; H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, 2ª ed., curata da H. KLEWITZ, vol. II, Berlin u. Leipzig, 1931, pp. 119-131; A. PRATESI, *I dicta e il documento privato romano*, nel « *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano* » nuova serie, n. 1, Roma, 1955, pp. 81-97. Accenni alla questione si trovano, poi, in numerosissimi studi, p.e. in D. BIZZARRI, *Note sul documento privato nel territorio senese durante il Medio Evo*, in « Archivio Giuridico », vol. CXI (IV serie, vol. XXVII), Modena, 1934, pp. 6 e 12 dell'estratto; Id., *Gli studi sul documento privato*, ivi, vol. CXIV (IV serie, vol. XXX), Modena, 1935, p. 11 dell'estr.; i suoi accenni sono stati ripresi e sviluppati da P. RASI, *Il documento e la traditio chartae nel periodo longobardo*, negli « *Studi nelle scienze giuridiche e sociali dell'Università di Pavia* », vol. XXVIII, Pavia, 1946, pp. 277-280. L'applicazione della teoria del Gaudenzi alla pratica documentaria veneziana tentata da B. PIZZORNO, *La charta mater e la charta filia* in « *Nuovo Archivio Veneto* », nuova serie, vol. XVII, parte II, Venezia, 1908, pp. 385-432 e vol. XVIII, parte I, Venezia, 1909, pp. 94-130, è stata dimostrata erronea da F. SCHUPFER, *A proposito della charta mater e della charta filia studiate in una recente pubblicazione*, in « *Rivista Italiana per le scienze giuridiche* », vol. XLVIII (1910), pp. 1-5 e cfr. altresì B. PAGNIN, *L'exemplum nel documento medievale*, in « *Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere e arti* », tomo CI, parte II, Venezia, 1942, pp. 202-215.

ner (2), tanto alla perfezione del negozio giuridico quanto alla validità della carta; secondo l'altro, invece, esse (astrazione fatta dalla charta augustana, forma documentaria eccezionale ed esclusiva della Val d'Aosta) erano sprovviste di qualsiasi valore diverso da quello pratico di appunto o promemoria preso dal notaio, su indicazione delle parti, per la preparazione del testo formale del documento, il quale soltanto dava compimento al negozio giuridico ed aveva forza di prova, dopo che fossero stati compiuti i riti della manufactio e della traditio chartae e che il notaio lo avesse sottoscritto apponendovi la formula della completio.

Fra queste due opinioni estreme, generalmente accolta ne fu una intermedia, espressa dal Leicht nel 1910. Secondo l'illustre storico del diritto italiano, diverso era il valore di quelle annotazioni (che egli chiama genericamente dicta estendendo a tutta Italia il nome col quale erano indicate a Roma) (3), nell'uno o nell'altro dei due territori nei quali, dal punto di vista della diplomazia e della storia del diritto privato, si divideva l'Italia nell'alto medioevo. Nel territorio longobardo (costituito, com'è noto, oltre che dall'Austria e dalla Neustria, comprendenti tutta l'Italia settentrionale, anche dalla Tuscia e dai grandi ducati di Spoleto e di Benevento), i dicta erano semplici minute od appunti privi di valore giuridico, come voleva il Kern, mentre nel territorio romano, formato dalla Venezia costiera e dall'Istria, dalla Ro-

(2) H. BRUNNER, *Charta und Notitia*, in *Commentationes philologicae in honorem Th. Mommseni*, Berolini, 1877, pp. 570-589; Id., *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Berlin, 1880, p. 60 sgg.

(3) In Toscana e a Napoli si dicevano, invece, notae; a Bologna e in Romagna rogationes. Di questi tre termini, quello toscano e napoletano si riferiscono all'atto del notaio di prendere appunto del contenuto della volontà dei contraenti e, semanticamente, va accostato, a quello giustiniano di scheda (C. 4, 21, 17) ripreso poi dai Glossatori; quello romano e quello bolognese-romagnolo hanno riferimento, invece, all'attività delle parti, una delle quali (l'emittente, Aussteller della dottrina tedesca, « autore della documentazione » secondo la terminologia del Paoli) rogabat il notaio, cioè gli dava incarico di stendere un istrumento sulla base dei dicta, cioè delle dichiarazioni delle parti medesime.

magna, dal ducato romano, dalla Calabria, dalla Puglia e dalle città tirreniche della Campania, essi, quantunque per acquistare valore probativo dovessero trasformarsi in *chartae* formalmente perfette attraverso la stesura in *mundum*, l'apposizione dei *signa manuum* dei testi e la sottoscrizione del notaio con la formula della *completio*, tuttavia contenevano già in sé, in potenza, il documento, perché la stesura della carta avveniva per opera esclusiva del notaio in un momento successivo. Nell'Italia longobarda, dunque, le parti si presentavano al notaio due volte, una prima per fornirgli gli elementi necessari alla redazione del testo del futuro documento, poi (e questa volta accompagnate dai testimoni) per lo svolgimento del rito che perfezionava insieme negozio e documento; nell'Italia romanica, invece, parti e testimoni si presentavano al notaio una volta sola, e in quell'occasione si stendevano i *dicta*, in base ai quali, poi, il notaio redigeva la carta formale senza bisogno di un loro rinnovato intervento.

Quasi un quarto di secolo più tardi, nel 1934, il più autorevole diplomaticista italiano, Luigi Schiaparelli, riprendendo l'argomento, ripeteva che nello studio dei *dicta* (anch'egli accetta la generalizzazione di questo termine) occorre considerare il territorio del loro uso, ma finiva, poi, per affermare, in via generale, che essi rappresentavano le dichiarazioni fatte dall'autore del documento al notaio incaricato di scriverlo, cioè la sua manifestazione di volontà circa l'atto giuridico che si stava per compiere, espressa davanti alla controparte interessata, alla presenza dei testimoni e dello scrittore o notaio, il quale ne prendeva nota trasformandola da dichiarazione orale in *dictum* (4) scritto: peraltro la *firmatio*, cioè l'atto che conferiva validità al documento, era peculiare del *mundum*.

(4) Tanto il Leicht quanto lo Schiaparelli usano questa parola al singolare: è, peraltro, giusta l'osservazione del PRATESI, *I «dicta» e il documento privato romano*, cit., p. 94, nota, 4, che si tratta di un *pluralis tantum*, e si dovrebbe perciò dire «i *dicta*» anche parlando di una sola *rogatio*.

Per il notaio il *dictum* aveva valore di minuta; per i terzi aveva anche il valore probatorio che, in ogni età, è stato sempre attribuito a una scrittura qualsiasi: valore probatorio che cresce parallelamente all'accrescersi dell'autorità del notaio e si trasforma in autenticità quando costui, nell'età del risorgimento del diritto romano, acquista la *fides publica*. Uno stadio intermedio può essere stato rappresentato dai casi in cui, nella pratica, il fatto giuridico può essersi concentrato nella prima fase, al momento del *dictum*, rimettendo ogni fede nello scrittore. E concludeva avvertendo che usi singoli, eccezionali o irregolari nei quali ci si può imbattere meritano particolare esame, ma senza preconcetti circa il loro valore diplomatico e giuridico, senza rigettare principii giuridici e costruire nuove teorie.

Noi non ci nascondiamo la gravità dell'ammonimento dello Schiaparelli, ma la lunga attenzione che da anni abbiamo dedicato alle carte bolognesi anteriori al sorgere dei grandi formulari notarili del principio del secolo XIII ci ha offerto così numerosi esempi di *rogationes* (5) e casi tanto frequenti di «usi ec-

(5) Se ne possono contare circa 300, su un totale di circa 3000 documenti dei secoli dal X al XII, editi per meno di un quinto, cf. la nostra *Proposta per il piano di pubblicazione di un codice diplomatico bolognese*, negli «Atti e Memorie» della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna, vol. II, Bologna 1937, pp. 35-41. Anche nelle edizioni è raro che si tenga conto delle rogazioni: a parte L. V. SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, vol. I, parte II, Bassano 1784, anche G. BELVEDERI, *Chartularium Studi Bononiensis*, vol. III, Bologna 1916, non ha alcuna conoscenza del problema che costituiscono e le omette sistematicamente, considerandole «registi» qualsiasi. Oltre che nei facsimili dell'*Archivio Paleografico Italiano*, fasc. 59, cui accenneremo fra poco, se ne possono vedere editi in C. RICCI, *I primordi dello Studio di Bologna*, ivi, 1887, p. 101, doc. I (1067 gennaio 27), p. 109, doc. IV (1085 maggio 31), p. 115, doc. VI (1079 ottobre 18), p. 118, doc. VII (1085 maggio 15), p. 130, doc. XIV (1104 luglio 17), p. 140, doc. XIX (1115 dicembre 29); GAUDENZI, *Dupl. redazione*, cit. (senza gli istrumenti corrispondenti), p. 305 (1080 gennaio 31), p. 320 (1085 febbraio 21), p. 324 (1070 giugno 30, non 1089 come ivi per svista indicato), p. 333 (1079 marzo 26, 1082 gennaio 3, 1103 marzo 28); P. S. LEICHT, *Il testamento orale nei documenti preirneriani*, in «Studi Medievali», n.s., I, 1928 e ora in P.S.L., *Scritti di storia del diritto italiano*, cit., vol. II, parte II, p. 319 (1074 agosto 19), G. CENCETTI, *Le carte bolognesi del secolo X*, Bologna, 1936, p. 24 n. V (979 giugno 20), p. 67 n. XVI (988 ottobre 29); Id., *Le carte del secolo XI dell'archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore*,

cezionali ed irregolari» (6) da indurci a riprendere in esame la questione, limitatamente alla pratica notarile bolognese (7),

Bologna, 1934, p. 24 n. V (1073 gennaio 12), p. 28 n. VII (1075 aprile 9), p. 30 n. VIII (1078 febbraio 27), p. 38 n. XII (1083 dicembre 23), p. 40 n. XIII (1084 marzo 16), p. 42 n. XIV (1084 maggio 31), p. 48 n. XVII (1098 gennaio); *Id.*, *Chartularium Studii Bononiensis*, vol. XII, Bologna 1939, p. 11 n. V (1125 febbraio 7), p. 19 n. XV (1141 aprile 25); *Id.*, *La « Charta Augustana » e il documento notarile italiano, in Relazioni e comunicazioni al XXI Congresso storico subalpino, Aosta, 9-10-11 settembre 1956, s.n.t. (ma Torino 1959)*, vol. II, p. 839 (1027 maggio 22), pp. 839 e 850, doc. III (1041 maggio 24), p. 849 doc. II (1027 maggio 22), pp. 852 doc. V (1065 marzo 5), p. 853 doc. VI (1084 aprile 15), p. 853 doc. VII (1133 febbraio 30), p. 856 doc. X (1162 gennaio 23); J. MAZZOLENI, *Esempi di scritture cancelleresche, curiali e minuscole*, Napoli, s.a. (ma 1958) p. 22, tav. XVII (1079 marzo 1).

(6) Oltre i casi che saranno citati in nota, vedere le appendici I-V alla presente ricerca.

(7) Ciò non significa, naturalmente, che, se non altro per caratterizzare precisamente le rogationes bolognesi, non abbiamo esteso le nostre ricerche anche a territori contermini: le quali quando saranno compiute, proveremo a trarre, se possibile, conclusioni più generali. A parte Ravenna, le cui carte più antiche, per reali difficoltà obbiettive contro le quali si spunta la buona volontà dei loro conservatori, sono purtroppo e saranno a lungo non facilmente accessibili ai ricercatori (ora, peraltro, sono agevolmente consultabili le pergamene di S. Vitale, conservate all'Archivio di Stato, mentre ai nostri scopi non giovano, per la sistematica omissione delle rogazioni, i registi di V. FEDERICI, *Regesto di S. Apollinare Nuovo*, Roma 1907 e di V. FEDERICI, G. BUZZI, P. BREZZI, *Regesto della Chiesa di Ravenna: le carte dell'Archivio Estense*, vol. I, Roma, 1911, vol. II, Roma, 1931). la percentuale bolognese delle rogationes in confronto ai documenti è superata solo da Imola, ove sulle 780 carte dal 994 al 1200 edite da A. GADRONI e G. ZACCHERINI, *Chartularium Imolense*, voll. 2, Imola 1912, sono circa 120 (peccato che gli editori si contentino di segnalare la sola presenza e non curino pubblicarle). Assai frequenti sono anche a Nonantola, ma finora non ci è stato possibile compiere un accurato spoglio del doviziosissimo (e danneggiatissimo) materiale conservato nell'Archivio della abbazia, che meriterebbe quanto quello di Ravenna la cura di una pubblicazione, non essendo ormai più sufficiente agli studi giuridici e diplomatici la parziale e arbitraria edizione fatta da G. TIRABOSCHI, *Storia dell'augusta badia di Nonantola*, I, Modena 1784, II, ivi 1785, così come addirittura inservibile per Ravenna è quella, parimenti parziale e arbitraria, di M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo*, voll. 6, Venezia 1801-1804. Saggi di rogazioni nonantolane sono dati dal Gaudenzi, e un'idea sufficientemente chiara della pratica di quei notai si può avere nelle carte appartenenti al margine nord-occidentale del territorio bolognese, rimasto fino al secolo XII avanzato sotto influenza nonantolana, cfr. la nostra *Diplomatica dell'enfiteusi bolognese*, nella « Rivista di Storia del diritto italiano », XII (1939), pp. 438-455, in particolare pp. 440-441. Le rogationes mancano del tutto nelle poco meno che 1500 pergamene parmensi edite da U. BENASSI, *Codice diplomatico parmense*,

alla luce dei nuovi documenti e dei nuovi studi (8).

Taluni dei casi più significativi sono stati già alcuni anni or

vol. I, sec. IX, Parma 1910; G. DREI, *Le carte degli archivi parmensi dei secoli X-XI*, vol. I, Parma 1924, vol. II, ivi 1928 (pubblicazioni integrali); *Id.*, *Le carte degli archivi parmensi del secolo XII*, ivi 1950 (registi) nonché nelle 86 piacentine del secolo IX edite da E. FALCONI, *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza*, Parma, 1959. A Reggio le carte edite sono 267 e vanno dal 767 al 1066 (P. TORELLI, *Le carte degli Archivi reggiani fino al 1050*, Reggio Emilia 1921; *Id.* e F. S. GATTA, *Le carte degli Archivi reggiani (1051-1060)*, Modena 1938; la continuazione iniziata ad opera dei medesimi Torelli e Gatta e nostra negli « Studi e Documenti della r. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna, sezione di Modena », vol. II, Modena 1938, pp. 47-64, 239-256 e vol. III, ivi 1939, pp. 51-64, 113-126, 239-250 si è arrestata al 1066 per motivi indipendenti dalla nostra volontà) e le rogationes sono 18; solo 3 ne ho trovate nelle 165 dell'Archivio Capitolare dal 1066 al 1179, per la massima parte inedite, alle quali ho esteso le mie ricerche. A Modena le carte dell'Archivio Capitolare anteriori al 1200 sono 937 (cf. G. VICINI, *Regesto della Chiesa Cattedrale di Modena*, vol. I, Roma 1931, vol. II ivi 1936) e le rogationes sono 35, quasi tutte addensate negli anni fra il 1000 e il 1075; le carte del monastero di S. Pietro, conservate nell'Archivio di Stato, sono, per gli anni anteriori al 1200, 306 con una decina di rogazioni. Di Ferrara ho potuto esaminare gli originali di una novantina di carte anteriori al 1125, quasi tutte inedite, conservate nell'Archivio Capitolare, nell'Archivio c.d. dei Residui dei beni demaniali all'Arcivescovado e nella Biblioteca Comunale, oltre una trentacinquina del fondo dell'Arcivescovado di Ferrara dell'Archivio Estense (Archivio di Stato di Modena), anteriori al 1200 e in gran parte copie seriori, anch'esse quasi tutte inedite: vi ho trovato in tutto 10 rogationes, ma non escludo che, oltre il numero assoluto, anche la percentuale cresca se potrò esaminare anche il resto dei documenti conservati nell'Archivio Capitolare e in quello dei Residui. A Rimini, sulle 136 pergamene, pochissime delle quali edite, conservate nella Biblioteca Comunale e appartenenti agli anni 1014-1198 (non ho potuto consultare quelle dell'Archivio Capitolare) le rogationes sono 20. Di Faenza, finora, conosco soltanto i 14 documenti del secolo XI editi da S. FIORENTINI, *Monumenta membranacea saeculi XI quae in biblioteca faentina asservantur*, Faenza, 1922, ove le rogazioni sono 7 (di cui solo 2 pubblicate), con percentuale che merita conferma attraverso l'esame delle carte dell'età successiva e di quelle dell'Archivio Capitolare; per gli archivi di S. Salvatore di Fontana Taona e di S. Michele in Forcole, conservati nell'Archivio di Stato di Pistoia, si può vedere il nostro breve articolo *Alcune notizie dorsali pistoiesi*, negli *Studi in onore di R. Filangieri*, Napoli, 1959, pp. 105-116. Per completare il sommario quadro che si può tracciare dell'uso della rogatio in Emilia e nei territori contermini, aggiungeremo che nelle 232 carte dal 1000 al 1200 pubblicate da R. PIATTOLI, *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano*, Roma 1942, si trovano 12 dicta, alcuni dei quali mostrano tracce di usi speciali abbastanza frequenti a Bologna.

(8) Ad analogo impulso ha obbedito A. PRATESI, *I « dicta » e il documento privato romano*, cit., accurato studio dei modi usati a Roma per lo svolgimento dei dicta dei notai defunti, che desideriamo segnalare per

sono editi e brevemente illustrati in un fascicolo dell'*Archivio Paleografico Italiano* (9): ora può forse non essere del tutto inutile richiamare l'attenzione degli studiosi su alcuni dei punti che meritano di esser presi in più attenta considerazione. E con ciò, più che metterci in rispettosa polemica con lo Schiaparelli, crediamo poter illustrare alcuni aspetti e alcuni momenti dell'evoluzione storica dei *dicta*, da lui tracciata in linee generalissime e quanto mai indefinite, e precisare, approfondendole, alcune delle affermazioni fatte dal Leicht nel suo studio del 1910 (10).

2. E' da premettere che la struttura della *rogatio* bolognese comprende schematicamente prima l'elenco dei testi, preceduto spesso da una invocazione simbolica in forma di croce, poi l'indicazione della natura del negozio giuridico, il nome del suo autore, quello del destinatario, l'oggetto del contratto, le condizioni, le stipulazioni accessorie e, infine, la data espressa col giorno e mese (talora nel sistema moderno, talora in quello romano, talora — più tardi — secondo la *consuetudo bononiensis*) e l'indizione. E' in formulazione oggettiva (al contrario della carta, che è soggettiva), non è sottoscritta dal notaio e non porta né sottoscrizioni né *signa manu* dei testi (11); è sempre stesa a tergo della pergamena, tranne tardi

le notevoli conclusioni tratte dall'autore sulla natura dei *dicta* a Roma, anche se, in parte, riferite a un periodo di aperto svolgimento dell'abbreviatura e quindi successivo a quello che interessa specificamente il nostro problema.

(9) Fasc. 59 (vol. XII, tavv. 16-34), Roma 1952. Lo citeremo d'ora in avanti con la sigla A.P.I., e s'intende che la citazione della tavola fa automaticamente richiamo alla relativa illustrazione.

(10) Al medesimo ordine d'interessi vanno riferite la già citata piccola ricerca sulle notizie dorsali pistoiesi e il tentativo di riportare la *charta augustana* nello schema dell'evoluzione del documento notarile italiano fatto nello studio su *La « Charta Augustana » e il documento notarile italiano*, pure cit.

(11) Si distingue così dalla *rogatio* ravennate, che è in forma soggettiva e talora è anche sottoscritta, cf. GAUDENZI, *Dupl. redazione*, cit., p. 313. Le *rogationes* ferraresi sono invece in forma oggettiva, ma uno dei notai del secolo XII, Bonvicino, usa costellarle di croci, corrispondenti evidentemente alla *manu firmatio* delle parti e dei testi.

e rarissimi casi in cui è nel margine inferiore del *recto* (12) e altri pochi, dei quali ci occuperemo particolarmente, in cui è separata, in un pezzetto di pergamena a parte. Come esempio può valere la seguente *rogatio* di una subconcessione enfiteutica del 21 maggio 1053 (13):

[+Te]stis Martino de Berizo et Petrus St[rullo et Mauro c]alegario et Martino filio suo et Adam de Tusia et Adamo filius Iohannes de lo faber. Cartula manifestacionis que fecit Petrus Sapavinea et \*\*\* sitgne Remengarda neptea sua de duo solo terre, uno qui est vacuo et alio cum casa, chic instro civitate Bononia non longe ad ecclesia Sancti Ermetis in no[mine] Fluro presbiter et cui illo significaverit, ad pensio denariorum duo, su pena et defensione. Vieximoprmo mensis madius indicione sesta.

Lo schema generale (che, naturalmente, ammette deviazioni individuali ed occasionali) subisce poche modificazioni durante il secolo XI, e l'unica degna di rilievo è, al principio del XII, il passaggio della datazione in principio, come nel seguente esempio, tratto da una donazione del 31 marzo 1132, rogata da Gerardus tabellio (14):

Pridie kalendas apreli indictione .x. Testis Iohannes presbiter de

(12) Archivio di Stato di Bologna, S. Giovanni in Monte, 2/1342 n. 33, del 2 luglio 1133; *ibid.*, 3/1343 n. 30, del 30 aprile 1139, ambedue del medesimo notaio Angelus causidicus, per il quale cf. A.P.I., fasc. 59, cit., illustraz. alla tav. 29 e G. ORLANDELLI, *Ricerche sulla origine della « littera Bononiensis »*, in « *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano* », II-III (1956-57), parte II, pp. 179-214, in particolare pp. 184 sgg., 199-200.

(13) Archivio di Stato di Bologna, S. Stefano, 32/968 n. 4. I documenti che, d'ora in poi, citeremo con la sola indicazione del fondo di appartenenza e dei numeri di catena s'intenderanno essere tutti conservati nell'Archivio di Stato di Bologna. Come si vedrà più avanti, per evidente errore del notaio nello svolgimento in *mundum*, l'istrumento del *recto* della pergamena porta la data del 1° anziché del 21 maggio.

(14) S. Giovanni in Monte, 2/1342 n. 22. Per Gerardo, v. G. ORLANDELLI, *Ricerche sulla origine della « littera bononiensis »*, cit., pp. 198-199. La datazione in principio, sempre con la sola indizione, si trova in una decina di casi prima del 1080. Dopo quell'epoca, mentre il notaio Ezo di Arardo (da noi già segnalato come uno dei capiscuola del notariato bolognese nella seconda metà del sec. XI, cf. del resto ORLANDELLI, op. cit., pp. 182-183) si conserva fedele all'uso antico, il suo rivale tabellius Petrus oscilla fra l'uno e l'altro, e i successivi, per es. Petrus de Porta Parmense adottano senz'altro il nuovo.

Sancta Tecla, Lambertus investitor filius Petri de Leo, Lambertus de Auria et Petrus filius Alberti de Vivelinda et Eldus de Verona, Grimaldus filius Bonifantini de Sancto Rofillo. Cartulam donationis fecit Rainerius filius Lamberti de Beio pro remedio anime sue et ecclesie Sancti Victoris in domno Alberio priori eiusdem ecclesie suisque fratribus ac successoribus de omnibus rebus et actionibus que sibi pertinent a pede montium Sancti Victoris usque ad Crucem Divini de Aposa usque ad rivum ex illa parte Barbiani et insuper peciam unam terre aratorie prope Crucem de Pero in loco qui dicitur Castelloni, sub pena et defensione.

La confinatio delle terre oggetto di contratto si trova piuttosto raramente nelle rogationes del secolo XI: fino al 1075 ne conosciamo in tutto 14 casi nei quali è per lo più inserita nel corpo della rogatio medesima ma può stare anche alla fine, dopo la datazione (15). Poi (ed è regola presso alcuni notai, per esempio Giovanni di Pietro tabellone, primicerio della Chiesa bolognese) (16), è aggiunta per conto proprio, a parte e

(15) Così, per esempio, nella rogatio della vendita del 18 gennaio 1070 pubblicata in facsimile in *Arch. Pal. Italiano*, cit., tav. 20 (notaio Pietro Rusticello), della quale, per comodità del lettore, diamo qui la trascrizione: Testis Raimbertus filius Gerardi de Bona et Vuido filius Iohannes de Pelegrino et Vuido filius Ugoni de Boni et Ugo filius Agelbertus et Pagano filius Martinus Flagello et Iohannes filius Leo Cavacia. Cartula ad iura propria in perpetuum que fecit Emricus filius quondam Raginerius de Gandulfo de pecia terra aratoria in vico Panigale in nomine Petrus prepositus congregacione Sancti Marie in Panigale et in aliis presbiteri qui in ipsa congregacione congregati sunt. Precium solidis in argentum denariorum veronensium solidis vigintiduo, in hac fidem: s<i> Gandulfo nepote meo qui supra Emricus ista cartula laudare non voluerit et firmare, abeat altertanta terra in ipso vico Panigale sine ullo molestacionem. Su penam in arigentum denariorum veronensium solidis quadraintaquinque et defensionem. Die hooctavodecimo mensi genuarius indicione hooctava. Ab uno latere desuper iusta suprascripto entore perticas quinque, pedex quattuor et semisso, alio latere de supito iusta via perticas similiter et pedex quattuor et semisso, tercio latere iusta Rusticello de Petro Bonucio perticas quinque, quarto latere iusta fossa quem detinet Iohannes sarto perticas similiter.

(16) Su lui, per i documenti rogati nel secolo XII, si veda ORLANDELLI, op. cit., p. 197, ed inoltre le nostre *Note di diplomatica vescovile bolognese*, negli *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di V. Federici*, Firenze 1945, pp. 217-218, avvertendo che Giovanni notaio di Pietro tabellone e Iohannes clericus, primicerius et notarius s. Bononiensis Ecclesie, colà distinti, sono invece una persona sola, che intorno al 1101 (la stessa epoca in cui appaiono i due notai innovatori Angelus causidicus e Bonando II) muta sensibilmente le sue forme di documentazione e la sua stessa scrittura.

staccata dalla rogatio: talora la differenza d'inchiostro e di carattere mostra chiaramente che l'aggiunta è avvenuta in un secondo tempo e qualche volta, quando la rogatio è svolta in mundum da un altro notaio è di mano di quest'ultimo e non di colui che, a suo tempo, ricevette la rogazione (17). Allorché, sempre nella seconda metà del secolo XI, entra a Bologna la pratica romana della corporalis traditio per la trasmissione del possesso dopo i trasferimenti del dominio e le costituzioni o traslazioni dei diritti reali, accade talora che se ne rediga separata rogatio, mentre poi nel mundum è inserita nel contesto dell'instrumentum proprietatis o della charta conditicii (18). Al contrario, si hanno casi in cui una sola rogatio vale per più negozi giuridici, ognuno dei quali, poi, è documentato da una carta separata (19). Accade abba-

(17) Si veda, ad es., il documento del 7 aprile 1139 edito in facsimile in A.P.I., cit., tav. 32: la rogatio è di mano di Domenico da S. Apollinare, la confinatio di Rambertino, estensore del mundum.

(18) Questo è, ancora, il caso della già citata vendita del 18 gennaio 1070 edita in facsimile in A.P.I., cit., tav. 20. Diamo la trascrizione anche della rogazione della traditio, che può presentare qualche difficoltà a causa dell'evanescenza dell'inchiostro: In presenciam Rainbertus filius Gerardi de Bona et Ugo filius Agelberto et Petrus de Amiza et Rodulfo filius Rusticello et Iohannes de Erarigo, in mea presenciam Petrus notarius, investivit E<mri>go et corporalem tradicionem fecit de pecia terram in vico Panigale in manum Petrus presbiter prepositus congregacione Sancti Marie que abea et tenea et posidea illo et suis successoribus et fratribus de ipsa congregacione innantea advenerit. Die hooctavo kalendas febroarius indicione hooctava. Nella formula bolognese della compravendita, come a Firenze, a Parma, a Reggio, a Modena e altrove, il tradidi era già presente nei verba dispositiva, ma doveva evidentemente essere riferito alla traditio chartae: cf. su ciò per tutti P. S. LEICHT, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna, 1933, p. 135 sgg.

(19) Si veda, p. e., S. Stefano, 32/968 n. 56, 10[70?] luglio 7: Ugo di Orso de Roza e suo figlio Domenico vendono a Guinizo abate di S. Stefano tre appezzamenti di terra in pieve di S. Giovanni in Triario, fondi Petroniano e Sexagintula, e donano al medesimo Guinizo la metà dei beni già appartenuti a Saina, loro rispettiva moglie e madre. Notaio tabellius Petrus. In rogacione: Cartula ad iura propria que fecit Ugo filius U[rsoni de Roz]a et Dominico filius suo de medietatem de omnes res que ad illis pertinent da quondam Saina filia... uxor et genitrice de suprascripto Dominicus domnicatum et ordinatum et de due pecie [terre] aratorie in fundum Petroniano et in fundum Sexaginta... In presenciam suprascriptis omnium cartula ad iura propria que fecit Iohannes filius Guido de pecia una terra in fundum Sexagintula i nomine suprascripto domnus abbas, precium denariorum veronensium .xv. uno latere ego emtore perticas .vii. et pedes octo, alio latere

stanza spesso che a tergo di una carta si trovi la rogatio di un documento tutto diverso, dando luogo a una casistica della quale

heredes de Gizo perticas nove et ab uno capite similiter perticas duas et pedes .viii. alio capite Zena similiter. Die septima mensis iulius indicione octava. Investitore ego Petrus. La confinatio della prima terra del primo contratto e di quella del secondo è stata aggiunta dal notaio in uno spazio lasciato appositamente libero; quella della seconda e della terza del primo istrumento, che non entravano in quello spazio, sono state scritte nell'altro margine del verso della pergamena. Non ci è pervenuto (o non fu mai redatto) il mundum del secondo istrumento; nel primo non appare il prezzo né nel mundum né in rogazione, e mentre il mundum parla di tre appezzamenti di terre, la rogazione parla di due: il terzo appare solo nella confinatio. Altri casi analoghi: S. Stefano, 4/940 n. 18, 1085 maggio, tabellius Petrus (nel mundum Bona e Bona sua figlia vendono a Rustico chierico e a suo fratello Domenico, figli del fu Garundo, per 10 soldi una terra arativa con casa in Viadagola; nella rogatio la detta vendita, con la confinatio, e insieme una vendita delle medesime a Domenico di una terra arativa nel fondo Cigognano, descritta anch'essa con la confinatio, e di un'altra terra specificata solo con l'estensione, prezzo 13 soldi); S. Stefano, 32/967 n. 17, 1059 febbraio..., not. Iohannes in Dei nomine tabellio (Pietro di Everardo di Teuzo q. Sichizo dà in enfiteusi a Pietro q. Pietro notaio detto di Mauro una terra arativa in pieve S. Gervasio, fondo Paperiaula. A tergo, alla rogatio di questo istrumento segue: Ad ipsa die et testis, sit suprascripto Petrus de Pizola fecit enfiteo suprascripto Petrus in nomine Belloncio, etc.: dunque, un'unica rogazione per due documenti diversi del medesimo autore, fatti il medesimo giorno. Del secondo non ci è pervenuto il mundum); S. Stefano, 31/967 n. 28, 1034 agosto 12, not. Iohannes tabellio qui vocatur Fuscolo (Eza di Garardo di Rodaldo vedova di Teberto e i suoi figli Teberto, Frogerio e Gerardo allivellano una terra in fondo Villanova per un terzo ad Azo del fu Martino e per due terzi a Giovanni q. Bonucio e a sua moglie Bonucia. In rogazione: a) livello di Eza e figli a Giovanni e a Bonucia; b) livello dei detti ad Azo; c) livello dei detti ad Adamo e Richilda di una vigna di 4 tornature. La rogazione comprende tre negozi distinti dei medesimi autori, compiuti con gli stessi testi e il medesimo giorno, dei quali primi due, che si completano per quanto riguarda l'oggetto, documentati da un solo istrumento nel mundum, il terzo pervenuto a noi solo in rogazione). Casi tipici, del resto, fuori Bologna le precarie oblate modenesi, che raccolgono in una sola rogazione la donazione e la successiva precaria, mentre i due contratti sono poi documentati da due istrumenti diversi: si vedano, p. e., in VICINI, *Regesto di Modena*, cit., i documenti del 18 aprile 1003, nn. 75 e 76: nel tergo della pergamena è la rogatio, non datata, di una donazione fatta da Pietro di Pietro e da sua moglie Roza al vescovo Everardo; poi, sul davanti della pergamena, da una parte fu scritta la donazione, dall'altra la precaria, e i due documenti furono separati da un taglio, sicchè la rogatio rimase parte dietro l'uno e parte dietro l'altro. In un documento del dicembre 1045, invece, la rogatio, datata, è unica. In fondo, a tergo della precaria (nn. 198 e 199); in uno del 25 febbraio 1015 (n. 88) e in un altro del 2 ottobre 1018 (n. 93) si ha a tergo la rogatio, non datata, così della donazione come della precaria, ma a noi è pervenuta la sola donazione e la precaria non si trova. Analogamente anche a Ravenna, cf. GAUDENZI, *Dupl. redaz.*, cit., p. 319.

dovremo occuparci ampiamente più avanti (20); il verbo dispositivo è, di regola, al passato, salvo poche eccezioni (21); la datazione completa con l'indicazione del millesimo appare, di regola, solo nelle carte del territorio a ponente della linea di separazione fra il territorio giuridico e diplomatico bolognese dal modenese-nonantolano (22).

Lo svolgimento in mundum avveniva, di regola, come risulta dall'esempio seguente nel quale abbiamo posto a confronto gli elementi contenuti nella rogatio del 1053 con l'originale della carta cui essa ha dato luogo, segnalando col carattere corsivo i dati di fatto che risultano dal solo istrumento e non appaiono nella rogatio.

\* In nomine Domini. Anno dominici incarnationis millesimo quinquagesimo tercio, imperante domnus Enricus filius domni Chuhonradi imperatoris anno septimo, primo [sic!] mensis madius, indicione sesta.

Nos quidem in Dei nomine Petrus qui vocatur Sappavinea \*\*\* bono animo et voluntatis nostre placet nobis ut per hec instrumenta manifestacionis concessionis nostra conveniencia damus nos suprascripto Petrus atque Ermengarda neptea tua suprascripto Petrus tibi Fluro presbiter itemque sancte Bononiensis

Viximo primo mensis madius indicione sexta

Cartula manifestacionis que fecit Petrus Sappavinea et \*\*\* sitque Remengarda neptea sua

in n[omine] Fluro presbiter et cui illo significaverit

(20) Si veda l'elenco dei casi più notevoli nell'appendice I.

(21) Si tratta costantemente di carte rogate da notai del contado. Citeremo: S. Stefano, 32/961 n. 1, del 3 giugno 1049 (Trefolci, presso Medicina); S. Salvatore 145/2592, n. 1, dell'8 gennaio 1061 (Zola Predosa); S. Stefano 1/937 n.11 del 19 gennaio 1062 (Calcara); S. Francesco 1/4133 n. 18 del 23 marzo 1080 (Galliera); S. Francesco 1/4133 n. 20, del 19 agosto 1084 (Galliera); S. Stefano 31/977 n. 30, del 16 gennaio [1089?], (Buda), ecc.

(22) Per questa linea, cf. la nostra *Diplomatica dell'enfiteusi bolognese*, in « Riv. di Storia del dir. italiano », XII (1939), pp. 438-455, in particolare pp. 440-441. Esempi di rogationes nonantolane, in tutto corrispondenti a quelle menzionate nel testo, in GAUDENZI, *Dupl. redaz.*, cit., pp. 292-294, 299, 307.

*Ecclesie filius Leo vestrisque hereditibus vel supcessoribus possidendum, idest hic intro civitate Bononia prope or[at]orio Sancti Ermetis duo solo terre, unum qui est [va]cuo et alio cum casa, ambes cum introito et esito suo usque in v[ia] publica vel] cum omnia super se et infra se abente in integrum. Primo solo terre [cum casa] per mensura a duo lateribus pedes viginti et tres et a duobus capitibus pedes undecim. Finis eius ab u[no] latere et uno capite platee plubica, alio latere tu suprascripto Fluro presbiter petitore, alio capite stillicidio que est inter ipso solo terre cum casa et suprascripto solo terre vacuo; et suprascripto alio solo terre vacuo a pedes legitimo mensurato a duobus lateribus pedes viginti et per ambabus capitibus pedes quinque, ab uno latere possidet Ugo maister sarto cum germano suo, alio latere possident heredes quondam G[rigo]rio, tercio latere platea plubica, quarto latere suprascripto stillicidio, et si quis aliis adfines sunt. Omnia qualiter super legitur a presenti die damus nos suprascriptis dominacionis predictis ambes solis terre cum casa alio vacuo tibi suprascripto Fluro presbiter tuisque hereditibus vel supcessoribus ad abendum, tenendum et possidendum et faciendum quitquit tibi pla[cuerit] a salva iusticia, et post completas hereditas tua qui supra Flur[fo] presbiter tuisque hereditibus vel supcessoribus calcarios dandum alia tale scriptura da nos vel da nostris hereditibus in hoc ordine renoventur. Sic ita tamen ut exinde inferri debeas tu suprascrip-*

de duo solo terre, uno qui est vacuo et alio cum casa chic instro civitate Bononia non longe ad ecclesia Sancti Ermetis

to Fluro presbiter tuisque hereditibus vel supcesoribus ad nos suprascriptis dominacionis nostrisque hereditibus singulis quibusque indicionibus pensionis nomine in argentum denarios duos tantum, ut dictum est pensio persolvatis. Et nos suprascriptis Petrus et \*\*\* et Ermengarda nostrisque hereditibus predictis solis terris cum casa et vacuamento tibi suprascripto Fluro presbiter tuisque hereditibus vel supcessoribus omni tempore ab omni homines defensare et autorizare promittimus. Si qua vero pars qui contra hec instrumenta manifestacionis concessionis ire tentaverit et non conservaverit omnia qualiter super legitur, det pars partis pene nomine in argentum denariorum veneticorum solidos centum et post penam soluta hec instrumenta manifestacionis concessionis sicut super legitur omni tempore in sua maneat firmitate.

*Actum foris civitate Bononie in burgo, indicione suprascripta sesta.*

✠ Signum manibus suprascriptis dominacionis qui hec instrumenta manifestacionis concessionis sicut super legitur fieri rogaverunt.

✠ Signum manibus Martino de Berizo et Petrus Strullo et Mauro calegario et Martino filio suo et Adam de Tusia et Adamo filius Iohannes de lo faber rogatis testibus.

✠ Scrita hec instrumenta manifestacionis per manus mea Ezo notarius filius Arardo notarius rogatus sicut super legitur conplevi et absolvi.

ad pensio denariorum duo

su pena et defensione

[+T]stis Martino de Berizo et Petrus St[rullo] et Mauro calegario et Martino filio suo et Adam de Tusia et Adamo filius Iohannes de lo faber.

Al momento della stesura, dunque, il notaio sviluppava secondo il formulario consueto gli elementi sommariamente contenuti nella *rogatio*, ma vi aggiungeva anche alcuni dati di fatto che in essa non si trovavano: l'indicazione dell'anno (23), la *confinatio*, l'ammontare della pena, il luogo dell'*actum*, la formula indicativa dell'emittente della carta (24). Questo fatto indurrebbe senz'altro a pensare che al momento della stesura del *mundum* ci fosse un nuovo intervento delle parti, o quanto meno dell'emittente, altrimenti non si spiegherebbe come il notaio potesse venire a conoscenza di dati così complessi come quelli relativi alla *confinatio*, non di rado integrati dalla misura dei confini medesimi, in pertiche e piedi, per *latera et capita* e con la descrizione dell'ingambatura, parimenti per *latera et capita* (25). Una conferma della rinnovata assistenza delle parti potrebbe anche venire dalle sottoscrizioni autografe degli originali, così da parte degli emittenti come da parte dei testi, che è regola nel secolo X, durante il quale, probabilmente la sostituzione della sottoscrizione autografa col *signum manus* può effettivamente costituir prova di analfabetismo, mentre

(23) Ciò avveniva, come è noto (cf. R. PIATTOLI, *L'era di Cristo nelle carte private della Toscana*, Firenze, 1942, p. 50 sgg.) dapprima per mezzo delle cronologie concordanti del regno e del pontificato, poi, per i pochi anni dal 1040 al 1047, aggiungendo saltuariamente (6 documenti su 12, tutti dei notai Arardo e Leone) ad esse l'anno di Cristo, infine sostituendo sistematicamente e, come giustamente osserva il Piattoli, per effetto del passaggio di Bologna dall'Esarcato al Regno dopo l'incoronazione di Enrico III, l'anno di Cristo a quello del pontificato. Hanno d'impero scomparire dopo la morte di Enrico VI per riapparire con Federigo I, ma ormai senza più valore cronologico, come è dimostrato dalla sempre maggior frequenza, dopo il 1165 circa, della presenza della sola formula regnante, ecc., senza menzione dell'anno.

(24) Cioè la formula detta generalmente della *rogatio*, con termine non improprio perché indica colui che rogavit il notaio di spedire l'istrumento, cf. dietro, nota 3: noi, peraltro, quanto meno in questo studio, ci asterremo dal darle questo nome per evitare equivoci, e parleremo di *rogatio* sempre nel senso di nota o dicta; designeremo, invece, quella formula come *iussus* dell'emittente.

(25) *Capita* erano, naturalmente, i lati meno lunghi e *latera* gli altri, indipendentemente dall'orientamento, che veniva espresso coi termini *a mane a sero*, facilmente comprensibili, e *desuper e de subto* che si riferiscono alla posizione verso la montagna, sicché *de super*, a monte, è il mezzogiorno, mentre *de subto*, a valle, è il settentrione.

nel secolo seguente le sottoscrizioni vanno rapidamente diradandosi e ben presto permangono soltanto (nemmeno sempre) nelle concessioni di terre fatte dagli ecclesiastici (26).

Alla medesima conclusione portano, come è stato già notato da altri, le sconcordanze che si possono notare talvolta fra la *rogatio* e la *charta*, prima fra tutte la differenza nel numero dei testi (27), ma, insieme con questa, altre ugualmente e forse anche più significative (28). D'altra parte, par certo che,

(26) Questo argomento è stato sfruttato dal KERN, *Dorsualkonzept*, cit. p. 37. Per la regolarità delle sottoscrizioni autografe nei tempi antichi, si vedano le nostre *Carte bolognesi del sec. X*, cit., *passim*; per la sua riduzione alle sole concessioni ecclesiastiche, i documenti del 1105 maggio 5, S. Giov. in Monte 1/1341 n. 25 (sottoscrizione del vescovo Vittore, dell'arciprete Chiarissimo, di Alberto diacono e vicedomino, dell'arciprete Domenico e di Domenico tabellone come testimone); 1106 luglio 17, S. Stefano 6/942 n. 27 (sottoscrizioni dell'abate Guido e dei monaci Adalberto, Zenone e Giovanni); 1121 aprile, S. Stefano 8/944 n. 15, ed. BELVEDERI, *Chart. St. Bon.*, vol. III, cit., n. 49, p. 65 (è una eccezione: donazione di Rolando diacono ai SS. Maria e Giovanni di Pragatto); 1124 ottobre 19, S. Stefano 8/944 n. 29, ed. BELVEDERI, loc. cit., n. 55, p. 71 (Guido abate, Landolfo e Giovanni monaci di S. Stefano); 1126 maggio 5, S. Giovanni in Monte 2/1342 n. 3 (Pietro priore di S. Vittore); 1128 settembre 9, S. Stefano 9/945 n. 5, ed. BELVEDERI, *ibid.*, n. 57, p. 74 (il vescovo Vittore); 1139 novembre 14, S. Giovanni in Monte 3/1343 n. 15 (il vescovo Rolando), ecc.

(27) Cf. KERN, *Dorsualkonzept*, cit., p. 31, 42; LEICHT, *Dictum*, cit., p. 201. Anche a Bologna i casi sono frequenti: solo controllabile fra le carte edite, a mio sapere, è il doc. del 1 dicembre 1073 (CENCETTI, *Carte S. Giov. in Monte*, cit., 5, p. 22) ove mancano al *mundum* due dei testi menzionati nella *rogatio*. Editi sono anche i documenti del 6 aprile 1011, S. Stefano 31/967 n. 7 (BELVEDERI, in *Chart. St. Bon.*, III, cit., n. 9: un teste della *rogatio* è sostituito da un altro nel *mundum*), del 14 marzo 1075, S. Stefano 33/968 n. 69 (Iv., *ibid.*, n. 18: nel *mundum* un teste in più che nella *rogazione*), del 25 marzo 1074, S. Pietro 20/207 n. 14 (SAVIOLI, *Annali bolognesi*, cit., tomo I, parte II, n. 71: nel *mundum* un teste in meno) ma gli editori hanno ommesso la *rogazione*. L'ultimo caso da me conosciuto è in una carta dell'11 maggio 1133 (S. Stefano 9/945 n. 5) ove l'istrumento ha un teste in meno. E' da osservare — per quel che l'osservazione può valere — che il caso inverso (che cioè, nel *mundum* figurino testi in più) è molto più raro.

(28) Per es., quella che si può vedere nella carta del 17 luglio 1130, S. Giov. in Monte 2/1342 n. 50, ove la nota dorsale è datata *sub quadam die et mense iulius*, [ind.] octava e l'istrumento ha la precisa datazione sestodecimo kalendas augusti: è impossibile sottrarsi qui all'impressione che la *rogazione* fosse nient'altro che un appunto preparatorio della carta relativa a un negozio da compiersi in qualche giorno prossimo ma imprecisato.

una volta steso il *m u n d u m* sul dritto della pergamena, la rogazione perdesse qualsiasi valore: non si può spiegare altrimenti, infatti, né la rifilatura di alcune carte fatta senza tenere conto della rogazione stessa scritta a tergo (29) né l'occasionale presenza, a tergo di alcuni documenti, di rogazioni relative a carte prive di qualsiasi relazione col negozio attestato nel dritto della pergamena o con i rispettivi contraenti (30). Queste constatazioni porterebbero, dunque, a ritenere provata anche per Bologna la tesi enunciata in via generale dal Kern e dallo Schiaparelli e accolta dal Leicht per ciò che riguarda il territorio giuridico e diplomatico longobardo.

3. E', tuttavia, impossibile non tener conto di un'altra serie

(29) Così, per esempio nella carta del giugno 108..., S. Stefano 41/977 n. 61, con rogazione rifilata dopo la quinta riga; in quella del 24 gennaio 1099, S. Stefano 32/968 n. 71, in cui la rifilatura ha asportato le ultime parole di ciascuna riga della rogazione; in quella del 16 maggio 1115, S. Stefano 31/967 n. 19 (qui siamo, peraltro, a Calcara, in territorio nonantolano) ove rimane soltanto parte della prima riga della rogazione; in quella del 15 ottobre 1128, S. Stefano 9/945 n. 6, in cui è andata perduta l'ultima riga della *confinatio* aggiunta posteriormente; in quella del 1 gennaio 1147, S. Stefano 4/1344 n. 15, nella quale è rimasta solo la prima riga della *rogatio*, ecc. Altro esempio interessante è nella carta dell'11 agosto 1091, ind. XIV, di *tabellius Petrus* (S. Stefano 5/941 n. 4) contenente nel recto un'enfiteusi di terre fatta da Guinizo abate di S. Stefano a Giovanni e Pietro figli di Bonando e nel verso la *rogatio* della concessione di altre terre fatta dal medesimo Guinizo a Bononio prete e a un figlio di Gotifredo, datata del 5 ottobre della medesima indizione XIV. Evidentemente, il *m u n d u m* dell'enfiteusi dell'11 agosto fu svolto dopo che, su un'altra pergamena, era stato svolto quello della concessione del 5 ottobre, la cui rogazione, divenuta inutile, fu rifilata in alto e a destra in modo da far scomparire elementi anche essenziali come il nome di uno dei concessionari e metà della clausola *excepto in [heredes quondam Bonifacii]*, sulla quale v. A. GAUDENZI, *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la Chiesa di Bologna*, nel « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano* », n. 22 (1901), p. 231; A. HESSEL, *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280*. Berlin, 1910, pp. 45-47; A. VICINELLI, *La famiglia dei conti di Bologna*, negli « *Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna* », serie IV, vol. XV (1925), pp. 169-172. Dobbiamo, peraltro, tener presente che codeste rogazioni così rifilate sono assai probabilmente, non originali ma copie: vedi su ciò avanti, al § 9.

(30) Si vedano, nell'appendice I, i numeri 5, 22, 27. E' chiaro che si tratta di rogazioni relative ad atti già svolti in *m u n d u m* su un'altra pergamena.

di constatazioni. Innanzi tutto la presenza delle sottoscrizioni delle parti o di qualche teste nel *m u n d u m* non assicura che esse siano state apposte sempre in un secondo momento. Talora, infatti, erano apposte sulla pergamena ancora bianca, calcolando approssimativamente l'estensione che avrebbe avuto il testo ancora da scrivere (31), tal'altra, invece, il notaio consegnava alle parti il documento steso in *m u n d u m* e munito della *completio*, ma recante, al posto del *signum manus* dell'emittente o di qualcuno dei testi uno spazio bianco chiaramente destinato alla sottoscrizione autografa, la cui apposizione era lasciata alla cura delle parti stesse (32). Poi, è assai probabile che il secondo intervento delle parti non avvenisse o quanto meno non avvenisse sempre al momento della redazione del *m u n d u m*: è,

(31) Istruttivo, a questo proposito, il documento del 29 aprile 1054, S. Stefano 32/968 n. 7 (cf. appendice I, n. 7) nel quale le ultime righe del testo, con la clausola penale e l'*actum* hanno l'inizio spostato a destra per rispettare la sottoscrizione di *Dominicus presbiter*, emittente della carta. Se ne veda la parziale riproduzione nella nostra tav. I.

(32) Anche di questo caso si ha documentazione precisa: 1080 settembre 5, S. Stefano 33/967 n. 17: fra l'*actum* e l'elenco dei testi, nell'escatollo, lo spazio destinato a ricevere la sottoscrizione dell'autore della documentazione è rimasto bianco. Ancora: 1082 febbraio 23, S. Stefano 33/969 n. 23, donazione di Pagano e di sua moglie Verilda alla chiesa dei SS. Vitale e Agricola di Barbiano: dopo l'*actum* uno spazio bianco come sopra, poi il *signum manus* di Verilda e quello dei testi. Queste carte sono rogate rispettivamente da *tabellius Petrus* e da Ezo di Arardo, i due notai che, come è ormai noto (cf. G. ORLANDELLI, *Ricerche sulla origine della « littera bononiensis »*, cit., pp. 182-183) si mettono a capo di una corrente rinnovatrice del notariato bolognese i cui inizi possono forse esser riportati ad Arardo, padre di Ezo, che abbiamo visto più addietro (nota 23) essere stato, insieme con Leone, il primo ad introdurre gli anni di Cristo nella datazione dei documenti, prima ancora che avvenimenti di carattere politico portassero alla soppressione della cronologia pontificia. Di Bonando I è, invece, il documento del 2 agosto 1093 in cui è lasciato in bianco, preceduto da una croce, lo spazio per le sottoscrizioni, poi non apposte, dei testi Martino prete e Gerardo prete, risultanti dalla *rogatio* a tergo (cf. tav. 2). Il fatto dell'apposizione delle sottoscrizioni dopo la consegna della carta, completa, da parte del notaio al destinatario spiega anche perché talora esse, quando sono più d'una, si stringano quasi affannosamente l'una all'altra, come nel documento del 19 ottobre 1124 citato alla nota 26, ove la sottoscrizione dell'abate Guido è sulla stessa riga della fine del testo e poco sotto, una di seguito all'altra, sono quelle di Landolfo e di Giovanni: segue poi un largo spazio bianco, destinato evidentemente ad accogliere quelle, non apposte, degli altri monaci.

infatti, sintomatico che quando, come abbiamo visto più indietro, comincia ad apparire la *confinatio* delle terre oggetto di contratto aggiunta alla rogazione ma separata da essa, spesso sia possibile riconoscerla scritta in un secondo tempo (33) che non può

(33) Ciò appare molto chiaro nel documento del 7 aprile 1139, S. Giovanni in Monte 3/1343 n. 9, rogato da Domenico da S. Apollinare e svolto in *mundum* da Lamberto, ove, come si può agevolmente rilevare dal facsimile pubblicato in A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 32, la *confinatio* è di mano di Lamberto. Ma il fatto è molto più antico: si veda, p.e., la carta del 3 febbraio 1085, S. Stefano 4/940 n. 9 (cf. tav. 4B), ove alla rogazione di una donazione fatta da Giovannibono di Orso di Orsandra a Berto di Bondi di Domenico di Bona, segue, un poco più in basso, con caratteri più minuti e con inchiostro differente, la *laudatio* della moglie del donatore e poi la *confinatio* delle terre donate. E se dovessimo stare alla formula della *laudatio* (« Honorada uxor suprascriptus Iohannes Bonus, presenciam Bonummartinus de Massimia sicut super legitur laudavit et manum posuit ») ripetuta poi letteralmente nel *mundum*, dovremmo credere che l'imposizione della mano per ratificare la donazione di Giovannibono sia stata fatta sulla rogazione, non sull'istrumento: conclusione, del resto, fondata su basi non diverse da quelle da cui il LEICHT, op. cit., p. 200, deduce la propria persuasione che nel territorio longobardo la *roboratio* dei testi sia successiva alla scrittura del *mundum*. Altro caso notevole è quello di un documento del [1089?] gennaio 16, S. Stefano 41/977 n. 30 (cf. tav. 5A), nel quale il notaio aveva scritto dapprima la rogazione nei termini seguenti: « Testibus Alberto filius Alberto et Acio et Iohannes filiis quondam Nardo, die sestodecimo mensis ianuarii indicione duodecima. Facio pagina Malrial filia quondam Zeizo, presente et consenciente Ugo Ruso » e poi, dopo tre righe in bianco: « i nomine Alberico filio quondam Ato et Teucia ». Più tardi, nello spazio lasciato in bianco, con inchiostro diverso da quello usato per scrivere la rogazione ma uguale a quello usato per la stesura del *mundum*: « i nomine Alberico filio quondam Ato et Teucia iugalis de una pecia terre laboratoria, ab uno lato decem et solto, alio lato pertice quindecin, alio lato pertice tredecim et pedes septe, alio latere pertice ses et pedes decen; ab uno latere Zeizo, alio lato Alberto filius quondam Ingizo, a duobus lateribus Gisoltruda filia quondam Petrus ». Nello scrivere questa seconda parte della rogazione il notaio si è, a un certo punto, incontrato con le parole « i nomine Alberico filius quondam Ato et Teucia » scritte in un primo tempo dopo lo spazio bianco e le ha cancellate con un tratto di penna. Questo documento è di Buda, cioè di una parte della bassa bolognese nella quale si risentono forti influenze ravennati, (riscontrabili anche nella formulazione della rogatio, col verbo al presente e con la datazione dopo l'elenco dei testi, e nel *mundum*, che, fra l'altro, si conclude con la *notitia testium*, sconosciuta alla diplomatica del documento privato bolognese) ma attesta una pratica viva anche nella città. Infatti il documento del 1085 e quello del 1139 or ora esaminati non costituiscono eccezioni ma fanno parte di una notevole serie, cui appartengono (citiamo a caso) oltre la carta del 7 luglio [10170] menzionata alla nota 17, anche

essere, evidentemente, quello medesimo della stesura del documento sul recto, perché allora non vi sarebbe stato bisogno alcuno di prendere un appunto speciale sul verso. In questi casi riesce piuttosto difficile immaginare una triplice presentazione delle parti al notaio: prima per dichiarare la propria volontà, annotata subito nella rogazione, poi per completare la rogazione coi dati di fatto mancanti, infine per intervenire alla *traditio chartae* e alla *manufirmatio* dei testi fatta sul *mundum*: se duplicità d'intervento c'è stata s'ha da immaginare piuttosto che si sia concretata in due *iussus*, due incarichi formali: uno per la redazione della rogatio, l'altro per la stesura del *mundum*.

Ad altre osservazioni dà luogo l'esame, che dovremo brevemente compiere, del come si procedeva a Bologna per lo svolgimento in *mundum* delle rogazioni di notai defunti o piuttosto, più semplicemente, per la stesura del *mundum* da parte di un notaio diverso da quello che aveva *suscepta* la rogazione. Qui non esisteva, come nelle città di tradizione romana pura, un collegio di scrittori di documenti (34) e ciascun notaio, con un suo semplice mandato (*iussio*), purché fatto

S. Giovanni in Monte 1/1341 n. 25, del 7 maggio 1105; S. Stefano 34/970 n. 57, del 12 agosto [1122?], S. Stefano 8/944 n. 25, del 6 dicembre 1123, ecc. Si è già avvertito più addietro che uno dei notai bolognesi più attivi, Giovanni primicerio già citato, segue poi come regola l'uso di scrivere la *confinatio* separata, anche quando l'eguaglianza di penna e d'inchiostro fa escludere diversità di tempo nella scrittura.

(34) Anche il titolo di primicerio di cui fa talora uso Giovanni notaio di Pietro tabellone non si riferisce a un'organizzazione notarile ma è titolo di una dignità ecclesiastica, cf. le nostre *Note di diplomatica vescovile bolognese*, cit., pp. 219-220. Non ho nulla da modificare, in sostanza, alle conclusioni ivi esposte, anche dopo l'identificazione di Giovanni di Pietro tabellone, *notarius s. Bononiensis Ecclesie*, con Giovanni primicerio e dopo l'osservazione, che è pure da farsi, che Ugo di Giovanni tabellone, suo successore nell'ufficio di notaio vescovile, è probabilmente suo figlio. Gli stessi dati esposti in quella ricerca inducono infatti la probabilità che Giovanni, laico all'inizio dell'esercizio del suo tabellionato (1088, S. Stefano 4/940 n. 26; il doc. del 1079 cui si fa riferimento nelle *Note* cit., p. 217 e nota 39, per l'inizio della sua attività è steso su rogazione del padre, cf. appendice II, n. 7) assumesse lo stato clericale fra il 1101 e il 1105, dopo la nascita del figlio Ugo.

in pubblico (*coram testibus*), poteva incaricare un collega di stendere le sue rogazioni (35) o autorizzarlo a redigere gli istrumenti delle rogazioni che fossero rimaste non sviluppate dopo la sua morte (36), il che avveniva sempre con una vera e propria redazione in *mundum*, cioè con una pubblicazione dell'istrumento per mezzo della sua stesura nel formulario consueto, dell'apposizione della formula dello *iussus* dell'emittente col relativo *signum manus* (finché fu in uso), dei *signa manus* dei testi (sempre finché furono in uso) e della *completio*, seppur facente menzione della *susceptio* della rogazione da parte di un altro: mai invece, come il Pratesi ha riscontrato a Roma e fu poi norma a Trento (37), con una semplice copia

(35) Si considerino le formule della *completio* dei documenti stesi da Ezo di Arardo su rogazione di Garardo (appendice II, nn. 1, 2, 3, 4, 6): nulla assicura che, al momento della stesura, Garardo fosse morto, anche se ciò sia supponibile. E certamente in vita era *tabellius Petrus* quando, nel 1101, incaricò Bonando II della stesura delle sue rogazioni per l'acquisto di S. Miliano di Russo da parte del monastero di S. Stefano, v. appendice III. Naturalmente, quanto detto nel testo vale per il secolo XI e non sappiamo quanta parte del XII: nel XIII le *commissiones* dei rogiti dei notai defunti dovevano esser fatte dall'erede alla presenza di un giudice del podestà, che interponeva la sua autorità. Nell'Archivio di Stato di Bologna, si conserva (o si conservava fino allo sconvolgimento causato dalla guerra) il registro di dette commissioni dal 1236 al 1296, cf. C. MALAGOLA, *L'Archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882*, negli «Atti e Memorie» della r. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna, serie III, vol. I, 1883, p. 188; ove è da correggersi l'attribuzione dell'autorità di confermarle a un «ufficio di compilazione e correzione degli statuti» costituito in realtà dai *compositores statutorum* e dai loro notai, cui non so da qual fonte il Malagola abbia potuto trarre l'attribuzione di quella competenza, non inclusa in alcun modo nel loro giuramento, cf. *Statuti di Bologna*, ed. L. FRATI, vol. II, Bologna 1869, pp. 217-22.

(36) E' il caso, certamente, delle rogazioni di Pietro e di Bonando I svolte da Giovanni primicerio (v. appendice II, nn. 7 e 10); caso dichiarato espressamente, poi, da *Petrus tabellio* per le rogazioni di *tabellius Petrus*, v. appendice II, n. 9 e 15 e da Bonando II per le rogazioni del medesimo *Petrus tabellio*, cf. appendice II, n. 8 e nota 10.

(37) *I dicta e il documento privato romano*, cit. Per Trento, cf. H. v. VOLTELLINI, *Die südtiroler Notariatsimbreiaturen des XIII Jahrhunderts*, Innsbruck 1899, p. xxx. Del resto, era questo l'insegnamento delle scuole di notariato nella prima metà e alla metà del secolo XII. «*Deficientes quoque tabelliones et nature concedentes* — scriveva RANIERI DA PERUGIA,

dei *dicta* del notaio defunto (38). Lo *scripsi* della *completio* ha dunque, quanto meno nei documenti bolognesi, si-

*Liber formularius*, cit., ed. GAUDENZI, p. 66 — in ultimis voluntatibus et aliis modis relinquunt sua protocolla, ut si contigerit aliquod instrumentum a mortuo tabellione factum amitti vel non ab eis factum fuisse, quod hii quibus rogationes sunt relicte denuo rescribant eas vel sua auctoritate vel pretoris mandato sicut in exemplari continetur et illis quorum interest impartiantur, et in fine ita se subscribant exemplantes, positus de novo publicationibus et testibus sufficientibus, cum pretoris auctoritate hoc faciunt: «Ego Rainerius notarius ut vidi in rogatione quondam Iohannis notarii, ita mandato domini Vicecomitis potestatis Bononie [nel 1215 e 1216] exemplavi et rogatus scripsi e subscripsi». Si vero auctoritate sua notarius exemplet, sine aliquibus publicationibus novis sic se subscribat: «Ego Rainerius notarius ut in rogationibus condam Io. notarii inveni, ita exemplavi et rogatus scripsi, subscripsi, nichil penitus immutando». Così anche nella *Summa notariae Aretii composita* (che dipende da insegnamenti bolognesi), ed. CICCONARI in *Bibliotheca iuridica mediæ ævi*, vol. II, Bologna 1892, cap. CLIII, p. 326. In conformità di questo insegnamento, il notaio Ugolino da Varignana pubblicava nel 1204 una rogazione di Viviano del 1169: «Ex exemplari rogationis seu protocolli Viviani notarii. Anno Domini .m.ccc.iiii., non. aug. ind. vii., tempore quo nullus imperator romanus regnabat. Anno .m. c. sexx. nono, mense octubris, indictione .ii. Testis et investor..... Ecclesie, Rolandus Paganus et Martinus Ecclesie et Zagnibonus. Cartam [permutationis] fecit Bennis Paganus dedit Iohanne Falgone. Bennis dedit Iohanni..... tornaturias et media de terra aratoria in campo de Veneri qui vocatuo in Farneto [de iure abbat] Sancti Stefani et per voluntatem eius, et ipse dedit et tantudem in [oco.....]relle de iure predicti abbat. Actum in castro Varignana supra dupl..... Ego Vivianus notarius scripsi. Presbiter Gualandus, Palmerius Ansal-dini, etc. ad audiendam veteram (*sic!*) rogationem et hanc novam scripturam cum legerentur et auscultarentur interfuerunt et huius rei testes rogati sunt. (S. T.) Ego Ugolinus de Varignana, imp. Federici auctoritate notarius, sicut vidi scriptum in rogatione scripta per manum Viviani notarii ita scripsi et subscripsi». (S. Stefano, 18/954 n. 4). E ancora dopo il 1236 il notaio Cambio di Oliviero pubblicava nel medesimo modo una rinnovazione d'enfiteusi del 1207, sottoscrivendosi come segue: «Et ego Cambius Auliverii notarius, habita licentia a d. Uberto Surdo potestate Bononie et a consilio credencie et generali facendi et in publicam formam reducendi rogationes que fuerunt quondam Gerardini notarii, dictam rogationem ut inveni ita in publicam formam redegi, nichil addendo et mutando de sustantia facti, scripsi et firmavi» (S. Stefano, 18/954 n. 6). L'insegnamento è poi canonizzato da ROLANDINO, *Summa*, cap. X § *Cum inter cetera* (ed. Venezia 1546 c. 397 v.): «itaque tabellio cui talis commissio facta fuerit rogationes sibi commissas, quando opus fuerit, exemplabit hoc modo: scribet enim rogationem de verbo ad verbum prout eam in quaterno invenerit, nihil minuendo vel addendo», ecc. Vero è che ormai siamo in regime di imbreviatura perfetta, nella quale si comprendono troppe più cose di quante ne comprendesse la precedente *rogatio*.

(38) Anche a Bologna si trova talora, in questi casi, la formula *nichil addito vel deminuto* (appendice II, n. 29). Essa però, quanto meno in questo periodo, non va intesa in senso letterale, sibbene giuridico: il

gnificato non di « scrivere » materialmente, ma di « stendere » un documento in forma solenne e rituale.

L'esame di questi svolgimenti in *mundum* di vecchie rogazioni da parte di altri notai permette di confermare, con larga e sicura esemplificazione, una constatazione già fatta da tutti coloro i quali si sono occupati del problema dei *dicta* (39): quella del lungo periodo di tempo talora intercorso fra la *susceptio* della rogazione e il suo svolgimento in *mundum*. Alcuni esempi sono stati già da noi dati altrove, come quello della carta del 1074, ricevuta da *tabellius Petrus* e svolta da Bonando II non meno di una trentina d'anni più tardi (40), ma una scorsa ai casi raccolti nella nostra appendice II permette di aggiungerne altri, come la carta del 3 gennaio 1082, pure ricevuta da Pietro e svolta da Bonando II, rimasta allo stato di rogazione non meno di ventiquattro anni (41) o quella del 31 gennaio 1089 rogata dal medesimo *tabellius Petrus* e

notaio estensore, si preoccupa di avvertire che ha rispettato, nulla aggiungendo e nulla togliendo, il tenor, il contenuto della rogazione che, quando si tratta di contratto nominato, configurato dalla legge, dalla dottrina o dalla consuetudine, implica automaticamente, anche se non c'è materiale inserzione di essi nella rogazione, gli essentialia e i naturalia negotii: non fa additio, perciò, il notaio che, svolgendo la rogazione di un'enfiteusi, inserisce nell'istrumento la clausola della rinnovazione e della pena, anche se; come di regola, la prima di queste non è mai espressa nelle rogazioni. Perciò se non sovvenissero (come in realtà sovengono) altre prove, penso che forse non sarebbe sufficiente a qualificar copie di *dicta* i documenti di cui parla il PRATESI, *op. cit.*, p. 87 nota 2.

(39) BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte*, cit., p. 77 e GAUDENZI, *Dupl. redazione*, cit., per Napoli; KERN, *op. cit.*, pp. 56-57 per Populonia e per Lodi; LEICHT, *Dictum*, cit., p. 193 e PRATESI, *op. cit.*, p. 85 nota 4, p. 88 nota 2 per Roma: il notissimo documento di Rainerio del 1067 è stato svolto da Falconio, la cui attività documentata comincia nel 1101: uno ricevuto in *dicta* nel 1176 è esemplato nel 1277 (non citiamo l'altro esempio, di *dicta* del 1233 esemplati nel 1260 perchè ormai siamo sicuramente in pieno regime di imbreviatura e il discorso è altro).

(40) Appendice II n. 5; A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 22 e illustrazione relativa.

(41) Appendice II, n. 8. Lo svolgimento in *mundum* di questa carta, come risulta chiaramente dalla completio di Bonando, fu fatto quando Pietro era morto, cioè sicuramente dopo il 28 marzo 1103, giorno nel quale egli riceveva ancora la rogazione del documento 16 della medesima appendice II.

svolta da un altro Pietro fra il 1103 e il 1106 (42) o anche quella del dicembre 1103, ricevuta, come la precedente, da *tabellius Petrus*, passata poi all'altro Pietro e infine stesa da Bonando, dopo essere rimasta non svolta per almeno due anni e mezzo (43). Ancora: un documento del 1119 ricevuto da Bonando e svolto da Gerardo (44) non può essere stato redatto in *mundum* prima dell'inizio dell'attività notarile di questo, che è del 1126 (45): anzi, poiché un'altra rogazione di Bonando è stata svolta da *Angelus causidicus* (46), siamo autorizzati a supporre che le rogazioni di questo notaio siano passate ad Angelo e solo dopo la morte di questo siano pervenute a Gerardo, e ciò porterebbe lo svolgimento ad epoca non anteriore al 1147, non meno di ventott'anni dopo la *susceptio* (47). Anche la carta del 31 maggio 1149 rogata da Ugo di Giovanni, notaio di San Pietro, e svolta da suo figlio Alberto dev'esser rimasta senza redazione in *mundum*

(42) Appendice II, n. 9; nostre tav. 3 e 4A. L'ultimo documento a me noto del Pietro che ha svolto l'istrumento in *mundum* è del 30 giugno 1106, cioè posteriore di non oltre tre anni all'ultimo di *tabellius Petrus* autore della rogazione. Più tardi, le rogazioni di quest'ultimo appaiono svolte da Bonando II (v. appendice II, nn. 5, 11, 12, 13, 14) il quale, come risulta dalla carta del 28 marzo 1103 (S. Stefano 6/942 n. 10; appendice II n. 16) le aveva ricevute dal secondo Pietro (XXIX nell'elenco dei notai bolognesi dei secoli X-XI da me redatto). E' assai probabile, dunque, che costui sia sopravvissuto ben poco all'altro e che tanto questo documento del 1089 quanto quello del 109[9] elencato al n. 15 dell'appendice II siano stati redatti in *mundum* nel ristretto periodo che va dalla fine di marzo 1103 alla metà circa del 1106.

(43) Appendice II, n. 16. La rogazione, che non si trova a tergo della membrana, doveva essere a parte, forse in un pezzetto di pergamena apposta, come nei documenti del 1074, del 1089, del 1126 e del novembre 1149 (medesima appendice, nn. 5, 9, 22 e 25) e non ci è pervenuta: comunque, il documento citato alla nota precedente ci autorizza senz'altro a identificare il Pietro che omise di svolgere la rogazione dell'altro Pietro col *tabellius Petrus* della nota 41 da noi ormai moltissime volte incontrato, le cui rogazioni autografe si trovano a tergo di molti istrumenti stesi da Bonando (appendice II, nn. 5, 11, 12, 13, 14). E allora anche questo documento non può essere stato redatto in *mundum* prima del 30 giugno 1106.

(44) Appendice II, n. 20.

(45) Cf. ORLANDELLI, *op. cit.*, p. 198.

(46) Appendice II, n. 22, documento del 13 aprile 1126.

(47) Nel maggio di quell'anno, infatti, Angelo roga ancora il documento S. Giovanni in Monte 4/1344 n. 21, cf. illustrazione ad A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 29 e ORLANDELLI, *op. cit.*, p. 196.

non meno di diciannove anni perché nella sottoscrizione Alberto vi si dichiara ecclesie Sancti Petri notarius, titolo che egli non assunse prima del 1168 (48).

4. Meno trite sono, invece, le considerazioni suggerite da un'altra serie di carte, che recano a tergo rogazioni di negozi diversi da quelli attestati sul diritto dal mundum. Il fatto, in sé non nuovo, ha già attirato l'attenzione dei diplomatisti (49), soprattutto per l'interesse suscitato da alcuni documenti genovesi (50), dei quali il Kern tentò a suo tempo una spiegazione (51) che il Bresslau esitò ad accettare e a noi sembra assai

(48) Appendice II, n. 25; il documento con la qualifica è del 9 novembre 1168, S. Pietro 20/207 n. 28.

(49) Si cf., p. e., KERN, *op. cit.*, p. 24 sgg. per Genova; BRESSLAU, *Handbuch*, 2ª ed., cit., p. 122, nota 2 per Roma e p. 124, nota 5, per Napoli; REDLICH, *Privaturkunden*, cit., p. 58 in via generale. Il BRESSLAU, cit., p. 122, nota il fatto, avvertendo che talora il contenuto di codeste notizie dorsali ha una relazione col documento steso nel recto, talora, invece, queste relazioni non esistono o ci sfuggono, poi, dopo non essersi dichiarato « non completamente d'accordo » con le spiegazioni tentate dal Kern per Genova, si limita a concludere che il recto contiene nella maggior parte dei casi, ma non sempre, lo svolgimento delle notizie dorsali della medesima pergamena, sicché non corrisponde alla reale pratica notarile la regola data da autori posteriori, come quello dell'*Ordo iudiciarius* edito dal Gross e scritto fra il 1170 e il 1180, secondo il quale « protocollum vel ceda vel abreviatum est scriptum, quod in contractibus fit a tabellione civitatis in pergamento ex parte pili et sub brevitate comprehenduntur ibi dicta testium et nomina eorum ibi apponuntur; postea quod ibi breviter continentur, ipse tabellio magna cura et magna sollempnitate ditorum ex parte munda, id est cutis [corr.: carnis]... disponit et ordinat ».

(50) T. BELGRANO, *Cartario Genovese*, negli « Atti della Società Ligure di Storia Patria », vol. II, parte II, fasc. I, Genova 1870, n. 90, p. 127, del gennaio 1025; n. 91, p. 128, del marzo 1025; n. 96, p. 136, del marzo 1028; n. 153, p. 188, del settembre 1085.

(51) Per i nn. 96 (a tergo dell'istrumento due notae diverse: c'è identità del destinatario tanto in esse quanto nell'istrumento) e 153 (a tergo due note diverse: nella prima c'è identità di autore con l'istrumento, nella seconda c'è identità di destinatario con la prima; le note sono anteriori all'istrumento) il Kern suppone che le notae, una volta steso l'istrumento, potessero essere consegnate all'autore come testimonianza autentica del contenuto del documento da lui fatto spedire; per il n. 91 (pastinato del 1025 col patto che metà della terra rimanga livellaria al pastinatore; a tergo, nota del 1045 della donazione del proprio livello fatta dal medesimo pastinatore al monastero) egli pensa che la nota del nuovo contratto (donazione) sia stata scritta a tergo del vecchio (pasti-

poco convincente: ma a Bologna acquista proporzioni e significato degni di una certa attenzione perché tutto indurrebbe ad escludere che, nella massima parte dei casi, il rapporto fra l'istrumento nel recto e la rogazione nel verso sia meramente casuale. Infatti, nella quarantina di esempi che lo spoglio da noi compiuto ci ha permesso di raccogliere e che, per comodità, abbiamo elencati in appendice (52), in un solo caso (53) non è stato possibile riconoscere l'esistenza di una qualche relazione fra il negozio annotato nella rogazione a tergo e quello documentato dall'istrumento nel dritto della pergamena.

Talvolta questa relazione si riduce (almeno per quanto è possibile accertare) alla semplice identità del notaio che ha annotato la rogazione con quello che ha steso l'istrumento (54), e

nato) perché questo è stato riassunto come precedente e fondamento di quello. Nel n. 90 tale Genoardo q. Giovanni e sua moglie ricevono promessa da Bonizone di Pietro e da suo figlio di non intentare azione per una terra in Mortedo « unde ego Bonizo in vos iugalibus cartulam vindicionis emitimus »; a tergo è la nota della cartula vendicionis, e il Kern crede che lo scriba, avendo tenuto la cartula promissionis come modello per la redazione della vendita, su essa abbia stesa la nota di quest'ultima. Cf. KERN, *op. cit.*, p. 27-28. I casi genovesi hanno molta somiglianza con quelli che si vedranno a Bologna e ammettono spiegazione analoga. Quelle date dal Kern sono insufficienti o non convincenti; la terza è chiaramente erronea perché, come risulta dal testo medesimo del documento, la cartula promissionis è posteriore o tutt'al più contemporanea, non anteriore alla vendita.

(52) Cf. appendice I. Nella raccolta abbiamo trascurato i casi in cui la lettura era dubbia o molto difficile o addirittura impossibile: casi, purtroppo numerosi perché il dorso della pergamena, su cui sono stese le rogazioni, è non solo molto più esposto a danni e a logorio, ma è anche meno conciato e più grasso, sicché l'inchiostro, che non vi penetra e rimane alla superficie, svanisce molto più facilmente.

(53) Appendice I, n. 27. Si avverta che la non accertabilità non significa non esistenza, anche se non ci sentiamo certo di escludere la casualità della presenza di alcune rogazioni a tergo di alcuni istrumenti: molto vicina alla casualità è, infatti, la relazione fondata sulla sola identità di notaio. Ma una vera assenza di relazioni potrebbe essere affermata solo se potessimo seguire praticamente e sistematicamente tutti i successivi trasferimenti dei diritti sui beni oggetto di contratto, cosa notoriamente impossibile sia per la perdita di molti documenti e sia anche (e forse soprattutto) per la mancata documentazione scritta di quei trasferimenti.

(54) Cf. appendice I, nn. 5, 13, 20, 22, 36. Nei nn. 9 e 15 l'identità è mediata, in quanto Ezo, estensore del mundum delle carte, è notoriamente erede delle rogazioni di Garardo, redattore della rogazione, cf. appendice II, nn. 1, 2, 3, 4, 6.